

R.G. n. 5/2021 V.G.



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott.ssa Nicoletta Rusconi,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.4.2022,
nel procedimento iscritto al n. 5/2021 promosso da MBOUNGU DJAPOPOP Edwige Titus, col patrocinio dell'avv. Tullio Scirè, avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore avanzata a norma degli artt. 6 e ss. della L. n. 3/2012, sussistendo lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;
visto il piano del consumatore depositato in data 5.11.2021 e le modifiche ad esso apportate dopo la richiesta di chiarimenti del Tribunale di cui alla nota del 7.2.2022;
rilevato che unitamente alla domanda sono stati indicati: tutti i creditori e le somme dovute a ciascuno di essi, i beni della ricorrente, la ricostruzione della posizione fiscale della ricorrente e l'indicazione delle procedure esecutive pendenti; sono altresì in atti il certificato dello stato di famiglia, i dati sui redditi degli ultimi tre anni, nonché l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (art. 9 commi 1 e 2 L. n. 3/2012);
rilevato che è stata altresì depositata relazione particolareggiata redatta dall'OCC avente il contenuto indicato al comma 3-bis dell'art. 9 della legge citata;
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente risiede all'interno del circondario del Tribunale di Siracusa;
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, essendo la sig.ra Mboungue priva di beni immobili e mobili registrati e godendo solo del proprio reddito da lavoro dipendente pari a circa 1670 euro mensili a fronte di un'esposizione debitoria pari ad oltre 149.000 euro;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. cit., sussistendo i requisiti soggettivi in capo alla ricorrente e oggettivi con riferimento al piano proposto,
ritenuto che non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori;
rilevato che la relazione redatta dal Gestore della Crisi ha compiutamente indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità di far fronte ai debiti esistenti; ha valutato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, indicato i costi presunti della procedura e valutato la condotta dei soggetti finanziatori in considerazione del merito creditizio della debitrice all'epoca di assunzione dei debiti;

ritenuto, dunque, che la domanda, alla luce anche delle integrazioni documentali fornite, debba ritenersi ammissibile;
 rilevato che, con memoria del 12.4.2022, il creditore Leviticus SPV s.r.l. ha proposto osservazioni al piano, chiedendo un allungamento d'ufficio della durata del piano al fine di consentire il pagamento integrale del proprio credito chirografario;

OSSERVA

Esposizione debitoria

La proposta riguarda un'esposizione debitoria pari ad euro 149.568,86 nei confronti dei seguenti creditori:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| AdE - RISCOSSIONE SICILIA SPA | Carico tributario iscritto a ruolo | Certificazione Ag. della Riscossione del 26/05/2021 | Privilegio | 294,45 |
| COMUNE di Siracusa | Tributi non ancora iscritti a ruolo | Comunicazione Ente - Settore Entrate del 22/11/2021 | Privilegio | 2.314,00 |
| COMUNE di Siracusa | Sanzioni, int., spese notif. | Comunicazione Ente - Settore Entrate del 22/11/2021 | Chirografo | 205,34 |
| NYA EPSE DJAPOPOP DE-SIREE | Prestito personale | Pignoramento 1/5 dello stipendio esauritosi con rateo nov. 2021 | Chirografo | 0,00 |
| BANCA IFIS SPA | Finanziamento (Garante)/ Pignoramento presso terzi | Precisazione del credito comunicata in data 29/09/2021 | Chirografo | 39.815,76 |
| LEVITUS SPV SRL | Mutuo fondiario garantito da ipoteca su bene fuoriuscito dal patrimonio della Proponente eseguita | Precisazione del credito comunicata in data 5/22/2021 | Chirografo | 103.486,55 |
| | <i>Sommario</i> | | 146.116,10 | |
| COMPENSO OCC - GE-STORE | OCC- Gestore | Spese della procedura | Prededuzione | 2.192,76 |
| COMPENSO LEGALE | Assistenza legale | Spese della procedura | Prededuzione | 1.260,00 |

Nucleo familiare

Il nucleo familiare dell'istante è composto da quattro componenti, come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Siracusa:

- MBOUNGUE DJAPOPOP Edwige Titus, nata il 26/10/1981 a Bagang (CAMERUN) - Proponente;

- [REDACTED] - figlio;

- [REDACTED] - figlio;

- [REDACTED] - madre della Proponente, attualmente convivente e priva di occupazione lavorativa.

L'istante è dipendente, a far data dal 1.02.2005, con contratto a tempo indeterminato e qualifica di impiegata, presso la sede secondaria ed operativa ubicata in Siracusa, alla Via [REDACTED], azienda con sede legale ad Arese (MI) operante nel settore del commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche e software.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali e dei cedolini paga mensili si apprende che il reddito annuo lordo, comprensivo di n. 13 mensilità retributive, è mediamente pari ad euro [REDACTED], corrispondente ad una retribuzione mensile lorda di circa

euro [REDACTED] (rapportata a 12 mensilità) e ad una retribuzione mensile al netto dalle trattenute fiscali e contributive operate per legge pari a circa euro [REDACTED]

Sovraindebitamento

la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento in quanto può oggi contare esclusivamente sul reddito medio mensile netto sopra indicato, a fronte di un ammontare di debiti scaduti e non pagati pari ad euro 149.568,86, come attestato dal professionista incaricato/dall'O.C.C.;

Contenuto della proposta

Il piano prevede la cessione di una quota pari ad euro 300,00 mensili per la durata di 77 mesi (sei anni e cinque mesi) a fronte di un reddito complessivo del nucleo familiare di euro 1.820,00 netti mensili (comprensivi del contributo al mantenimento del figlio [REDACTED], versato dal padre e pari ad euro 150,00 mensili, che la ricorrente mette a disposizione).

Falcidia privilegiati

la proposta prevede il soddisfacimento al 100% dei creditori privilegiati e al 12% dei creditori chirografari, dunque non è prevista alcuna falcidia per i creditori privilegiati.

L'istante, peraltro, non è titolare di beni mobili o immobili aggredibili, avendo come unico patrimonio il proprio reddito da lavoro.

Fattibilità

Considerato che la spesa media necessaria per il sostentamento del nucleo familiare è pari ad euro 1.470,00, così come attestato dalla richiedente, e che la proposta prevede la messa a disposizione di una somma pari ad euro 300,00 mensili su un totale di 1.820,00, il piano appare perfettamente fattibile.

Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore

Il professionista incaricato/Gestore della crisi ha attestato nella relazione depositata, che la situazione di sovraindebitamento non è dipesa da cause imputabili alla debitrice, atteso che la consistente esposizione debitoria è da attribuirsi al marito della stessa, dal quale la sig.ra Mboungé si è poi separata, ma che, in corso di matrimonio, ha contratto finanziamenti scellerati ponendola quale garante e poi rendendosi irreperibile anche per il contributo al mantenimento del figlio comune.

Appare dunque evidente, per quanto esposto sopra, che l'origine del sovraindebitamento dell'istante non è da attribuire a sua colpa, essendo dipeso da fattori non previsti e non prevedibili, e comunque non imputabili.

Deve quindi escludersi che le obbligazioni siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, risultando, al contrario, che l'istante ha fatto un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali al tempo dell'assunzione.

Tutto ciò premesso,
ritenuto che l'art. 13 l. 3/2012 prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti disciplinati dalla stessa legge debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri;
ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato sarà liquidato con nota a parte e che il relativo pagamento è a carico del debitore e l'eventuale omissione potrà essere valutata al fine della revoca dell'omologa;
ritenuto che sussistono la meritevolezza, la fattibilità e la convenienza del piano, alla luce delle considerazioni cui è pervenuto il Gestore della Crisi, che sono totalmente condivisibili;
ritenuto che non sussistono nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo della l. n. 3/2012;
ritenuto pertanto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;
rilevato che le osservazioni depositate dal creditore Leviticus non riguardano la convenienza del piano, né contestano l'ammissibilità della domanda, ma si traducono in una semplice lamentela in ordine alla percentuale offerta, senza considerare che, in una prospettiva liquidatoria, con durata di 4 anni, le somme a disposizione dei creditori non potrebbero che essere inferiori, non avendo la debitrice altri beni da offrire;
ritenuto che la dott.ssa Alessandra Lo Bello dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da **MBOUNGU DJAPOPOP Edwige Titus**, C.F.: MBNDGT81R66Z306Q, nata a Bafang (Camerun) il 26.10.1981 e residente in Siracusa, alla Via Luigi Spagna n.50, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Scirè Tullio del Foro di Siracusa
e dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
attribuisce all'O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, comma 2, l. 3/2012;
dispone che del presente piano sia data pubblicità con pubblicazione sul sito del Tribunale di Siracusa.
Si comunichi.
Siracusa, 24/08/2022

Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Rusconi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011